

Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELLA REGIONE LAZIO DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO

CONVENZIONE

Tra

Regione Lazio, codice fiscale _____, con sede in Via R. R. Garibaldi
7 00145 Roma (d'ora in avanti Regione), nella persona del Dott. _____ in
qualità di Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con Delibera della Giunta
Regionale n. _____ del _____, domiciliato presso la sede dell'Ente;

e

Istituto di Pagamento _____ (d'ora in avanti Istituto di
Pagamento), codice fiscale _____, con sede legale a
_____, via _____, nella persona del
Sig./Dott. _____, codice fiscale
_____ nato a _____,
domiciliato per la carica in _____, via
_____, nella qualità di
_____, il quale dichiara di avere i relativi poteri di firma
della presente Convenzione, in base allo Statuto dell'Istituto di Pagamento e in base ai poteri
conferitigli;

VISTO

- l'art. 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha trasferito alle Regioni, dal 1° gennaio 1999, le competenze in materia di tasse automobilistiche, come regolamentato con D.M. 25 novembre 1998, n. 418;

- l'art. 17, comma 11, della Legge n. 449/1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere la tassa automobilistica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n.11 “Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997”;
- l'art. 31, comma 42, della Legge 23/12/1998, n. 448, che attribuisce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 08/08/1991, n. 264, agenzie di pratiche automobilistiche, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione-tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge n. 449/1997;
- il Decreto del Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999 “Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche”
- l'art. 2, comma 4 del decreto del Ministero delle Finanze 25/11/1998, n. 418 che consente alle Regioni ed alle Province autonome di autorizzare altri soggetti alla riscossione della tassa automobilistica rispetto a quelli previsti dalla normativa statale;
- l'art. 2 comma 20 della Legge Regionale n. 17 del 30/12/2014, che ha integrato il testo dell'articolo 5, comma 12, della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014), ha consentito la riscossione della tassa automobilistica, anche agli Istituti di Pagamento iscritti nell'Albo di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

CONSIDERATO CHE

- gli intermediari che intendono riscuotere le tasse automobilistiche devono assicurare il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, tramite Poli Telematici, collegamenti richiamati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n.11 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999;
- l'Istituto di Pagamento avente la sede legale in _____, Capitale sociale euro _____, Codice Fiscale _____, iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____, al n. _____, codice R.E.A. _____, iscritto all'Albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114-septies d.lgs. 385/93 con il n. _____, nella persona del Sig./Dott. _____, sopra identificato,

ha presentato in data _____ prot. n. _____, la domanda di autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica regionale (d'ora in avanti domanda), con allegata la relazione descrittiva del servizio offerto (d'ora in avanti relazione). L'Istituto di Pagamento dovrà scegliere un Polo Telematico collegato all'archivio delle tasse automobilistiche della Regione Lazio e lo stesso nella domanda ha indicato di avvalersi, per la riscossione della tassa automobilistica, del Polo Telematico _____, senza alcun onere a carico della Regione;

- La riscossione della tassa automobilistica, i cui punti di riscossione (d'ora in avanti denominata rete di riscossione) e i relativi dettagli sono riportati nella relazione allegata alla domanda, sarà effettuata dall'Istituto come segue (indicare le modalità di riscossione dal seguente elenco):
 - attraverso una rete di punti fisici di riscossione contrattualizzati con lo stesso Istituto, collegati on-line e in tempo reale con l'archivio regionale delle tasse automobilistiche, distribuiti capillarmente su tutto il territorio regionale e/o nazionale, composta da esercizi commerciali caratterizzati da un alto grado di accessibilità da parte dei cittadini, le cui denominazioni ed indirizzi, sono riportati sul proprio sito istituzionale, in modo da poter essere facilmente consultabili sia dalla Regione Lazio, che dai contribuenti. La scelta dei citati esercizi commerciali per la riscossione della tassa automobilistica, ricadrà nella diretta responsabilità dell'Istituto, anche ai fini dell'ubicazione, dello stato e della consistenza dei locali, nonché della idoneità tecnica e professionale del personale addetto a tale attività;
 - attraverso il proprio sito web;
 - attraverso Internet Mobile, con l'utilizzo di apposite applicazioni da sviluppare da parte dell'Istituto;
 - Altro (specificare)_____
- l'Istituto di Pagamento intende offrire attraverso la rete di riscossione, i servizi di riscossione delle Tasse Automobilistiche della Regione, garantendo il collegamento informatico della rete di riscossione all'archivio regionale delle tasse automobilistiche della Regione Lazio, attraverso il Polo Telematico prescelto, senza alcun costo a carico della Regione;

La Regione:

- considerato che l'Istituto di Pagamento è iscritto nell'Albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114 septies D.Lgs. 385/93 al n. _____;
- considerata la rete di riscossione di cui avvale l'Istituto di Pagamento, come da relazione allegata alla domanda e le relative modalità di riscossione sopra specificate;
- valutata l'opportunità di attivare ulteriori canali di riscossione delle tasse automobilistiche, al fine di ottimizzare le relative entrate, rendendo disponibile all'utenza, alle condizioni economiche prescritte dalla legge e senza aggravii di costo a carico della Regione, una rete

di riscossione accessibile e pratica, facilitando l'assolvimento dell'obbligazione tributaria da parte dei cittadini;

- ritenuto opportuno procedere ad affidare il servizio di riscossione della Tassa Automobilistica all'Istituto di Pagamento, con le modalità sopra esplicitate;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Quanto finora rappresentato, costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. Con la presente convenzione, le parti firmatarie disciplinano l'erogazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale, a carattere non esclusivo, tra la Regione e l'Istituto di Pagamento.

Articolo 3 – Modalità di erogazione del servizio di riscossione

1. L'Istituto di Pagamento consente ai contribuenti della Regione Lazio, attraverso la rete di riscossione e con le modalità di riscossione sopra specificate, di eseguire il pagamento della tassa automobilistica, utilizzando esclusivamente il polo telematico prescelto, collegato on line all'archivio delle tasse automobilistiche della Regione Lazio, curato dal gestore dell'archivio.
2. Il servizio sarà operativo tutti i giorni dell'anno e per l'intero orario di apertura dei vari punti della rete di riscossione.

Articolo 4 – Accesso agli archivi; obblighi dell'Istituto di Pagamento

1. L'Istituto di Pagamento dovrà garantire l'attivazione, la manutenzione e l'aggiornamento dei software e hardware dell'intera rete di riscossione, senza alcun onere a carico della Regione, in modo da assicurare la connessione con l'archivio tributario delle tasse automobilistiche regionali. A questo riguardo, ha definito con il polo telematico prescelto e con il gestore dell'archivio tributario, le caratteristiche tecniche per il collegamento all'archivio tributario delle tasse automobilistiche regionali, le relative modalità operative per il calcolo e la riscossione delle tasse e i relativi aggiornamenti.

2. L'Istituto di Pagamento, per le attività di riscossione delle tasse automobilistiche effettuate tramite la rete di riscossione, sarà l'unico ed esclusivo interlocutore responsabile per la Regione delle somme riscosse a tale titolo.
3. Il calcolo della tassa automobilistica e delle eventuali sanzioni ed interessi avviene esclusivamente attraverso il collegamento informatico con l'archivio tasse automobilistiche della Regione, per il tramite del polo telematico prescelto.
4. È fatto espresso ed assoluto divieto di modificare gli importi risultanti dalla consultazione del ruolo tributario della Regione.
5. È fatto espresso ed assoluto divieto di modificare, anche nella sola disposizione grafica, i dati relativi alle ricevute di pagamento preventivamente autorizzati dalla Regione, che, in caso di pagamenti effettuati attraverso il sito web, App mobile o altre modalità informatiche, sarà rilasciata in formato elettronico e dovrà comunque contenere gli stessi dati della ricevuta cartacea pagamento.
6. L'Istituto di Pagamento:
 - con la sottoscrizione della presente convenzione e nell'esercizio dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, dichiara di essere consapevole delle responsabilità in cui può incorrere, nel caso di omissione o di ritardo, anche parziali, del riversamento alla Regione delle somme riscosse.
 - non può e non dovrà utilizzare ulteriori procedure e canali di erogazione del servizio di riscossione della tassa al di fuori di quelle disciplinate nella presente convenzione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.
 - garantisce la regolare erogazione del servizio, compatibilmente con le interruzioni necessarie per lo scarico dei dati informatici e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le cause di forza maggiore.
 - è garante e provvede al corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione e dalla gestione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche della rete di riscossione.
 - manterrà indenne la Regione, rispondendone direttamente, da ogni conseguenza dannosa derivante dalla condotta, sia colposa che dolosa, dei titolari dei vari punti della rete di riscossione e dal malfunzionamento del servizio.
 - fornisce adeguata informazione agli utenti del servizio, circa le modalità di utilizzo degli strumenti di pagamento offerti dalla rete di riscossione per il pagamento delle Tasse Automobilistiche.
 - mette a disposizione della Regione e degli utenti, sul proprio sito Web, l'ubicazione dei vari punti della rete di riscossione e ne assicura il puntuale aggiornamento;

- autorizza la Regione ad informare i contribuenti circa le modalità di riscossione di cui alla presente Convenzione, secondo azioni ed attività che riterrà più opportune, a far data dalla sottoscrizione della stessa.
- comunica tempestivamente alla Regione ogni interruzione nell'erogazione del servizio di durata superiore a 8 ore.
- mette a disposizione della Regione, su richiesta della stessa, tutti i dati statistici relativi alle operazioni di incasso.
- comunica alla Regione, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, il nominativo di uno o più referenti per la gestione operativa del servizio, sia nei confronti della Regione, che della rete di riscossione. Contemporaneamente, dovrà comunicare alla Regione i propri recapiti PEC, telefonici, fax, e-mail e di quelli dei referenti citati, se non già indicati nella domanda, aggiornandoli di volta in volta.

Articolo 5 - Obblighi della Regione

1. In base a quanto previsto dall'art. 2 comma 20 della Legge Regionale n. 17 del 30/12/2014, la Regione non richiede all'Istituto di Pagamento, per la riscossione della tassa automobilistica come sopra specificato, la prestazione della polizza fideiussoria a garanzia del regolare riversamento degli importi incassati.
2. La Regione autorizza l'Istituto di Pagamento, dal momento della sottoscrizione della presente Convenzione, a promuovere e divulgare il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche attraverso la rete di riscossione, con modalità adeguate alle esigenze dei contribuenti, tali da non travalicare le finalità della presente convenzione.

Articolo 6 – Autorizzazione alla riscossione; attivazione del servizio; incasso e riversamento delle somme riscosse

1. L'autorizzazione e la prima attivazione del servizio di riscossione della rete, avverrà con apposito provvedimento, a seguito:
 - del positivo esito dell'istruttoria della domanda;
 - dell'autorizzazione, rilasciata alla Regione dall'Istituto con il MANDATO SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS-TO- BUSINESS, a prelevare le somme dovute sul proprio conto, in conseguenza del positivo esito della procedura dell'allineamento elettronico degli archivi tra la Banca del debitore (Banca dell'Istituto) e la Banca del creditore (Banca tesoriaria della Regione).
2. L'Istituto di Pagamento riversa tutte le intere somme incassate a titolo di tasse automobilistiche dalla rete di riscossione, in base ai dati del flusso del dovuto fornito

settimanalmente alla Regione dal polo telematico prescelto, mediante SEPA DIRECT DEBIT B2B spiccato settimanalmente dalla stessa Regione. Le somme dovranno essere rese disponibili dall'Istituto, dal quarto giorno lavorativo successivo alla settimana contabile in cui la rete di riscossione ha effettuato la riscossione delle tasse automobilistiche.

3. Nel caso che l'Istituto di Pagamento, al momento della presentazione della domanda, non abbia ancora operative le procedure per consentire il riversamento delle somme mediante le modalità indicate al punto 2 del presente articolo, è consentito il riversamento delle stesse, in base ai dati del dovuto fornito settimanalmente dal polo telematico prescelto, tramite bonifico bancario sull'IBAN comunicato dalla Regione, entro il 5 (quinto) giorno lavorativo successivo alla settimana contabile in cui la rete di riscossione ha effettuato la riscossione delle tasse automobilistiche. In questa circostanza, l'autorizzazione alla riscossione avverrà a seguito del positivo esito dell'istruttoria della domanda. In caso di ritardo nell'esecuzione del bonifico, la Regione applicherà, sulle somme da riversare, le penali previste dall'art. 4 comma 5 del Decreto Presidente del Consiglio n. 11 del 25 Gennaio 1999, dall'art.6 comma 5 del Decreto Ministero delle Finanze 13 Settembre 1999 e dal Regolamento Regionale n. 13/2012, salvo casi di forza maggiore, ossia di qualunque evento che sfugga alla volontà dell'Istituto di Pagamento e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza. Nel caso di riversamento delle somme riscosse con le modalità indicate al presente punto 3, l'Istituto di Pagamento dovrà provvedere a rendere operative le procedure, per consentire il riversamento delle citate somme tramite SEPA DIRECT DEBIT, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, entro e non oltre un anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 7 – Costi del servizio

1. Il costo del servizio di riscossione è posto interamente a carico del contribuente e, pertanto, non è prevista la corresponsione di alcun compenso da parte della Regione nei confronti dell'Istituto di Pagamento.
2. L'Istituto di Pagamento, per la riscossione della tassa automobilistica nell'ambito della rete di riscossione, esige dal contribuente, a titolo di compenso per la prestazione del servizio, una somma non superiore a quella stabilita dall'art. 5 del D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999 e successivi aggiornamenti. Il citato compenso sarà direttamente trattenuto dall'Istituto di Pagamento e non sarà oggetto di riversamento delle somme riscosse, di cui all'art. 6.
3. Per i pagamenti della tassa automobilistica effettuati dai contribuenti con moneta elettronica, si fa riferimento alla legislazione vigente.

Articolo 8 - Trattamento dei dati

1. L'Istituto di Pagamento, nell'intera rete di riscossione, utilizza i dati informatici in suo possesso, per i soli fini stabiliti dall'art. 17 della legge 27/12/1997, n. 449, nel rispetto del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196.

Articolo 9 - Cause di risoluzione e recesso della convenzione

1. La Regione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di inadempimento e/o ritardato adempimento di qualsiasi obbligo e/o condizione assunta con la stessa.
2. La presente convenzione è inoltre risolta:
 - a) in caso di inadempimento prolungato nella erogazione del servizio presso almeno il 50% dei punti di riscossione. L'inadempimento è prolungato quando è protratto per oltre 15 giorni lavorativi nell'arco di un annualità o frazioni di essa;
 - b) qualora una delle due parti, nell'ambito delle sue funzioni compia atti idonei a ledere l'immagine dell'altra;
 - c) in caso di mancato riversamento totale o parziale delle somme incassate, delle penali previste dalla normativa vigente, come prima rappresentato, e degli eventuali interessi legali di mora, nei termini previsti dalla presente convenzione o assegnati dalla Regione;
3. La risoluzione della presente convenzione, per i punti ora indicati, deve essere fatta valere dalla parte interessata ai sensi dell'art.1456 codice civile, sempre previa diffida ad adempiere.
4. Dalla data della sottoscrizione le parti sono libere di recedere, dando preavviso di almeno 6 mesi mediante raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata. La Regione Lazio, in particolare, potrà recedere qualora non intenda più avvalersi di intermediari nell'esercizio della funzione amministrativa della riscossione.
5. Nel caso di modifiche normative, statali o regionali, che dispongano la soppressione della tassa automobilistica, ovvero in caso di abrogazione dall'articolo 5, comma 12, della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, gli effetti della presente convenzione cessano di diritto senza preventiva comunicazione tra le parti.
6. In ogni caso di risoluzione o recesso della presente Convenzione, l'Istituto di pagamento è obbligato al totale riversamento in favore della Regione di quanto eventualmente incassato a titolo di tassa automobilistica ed eventuali penali ed interessi applicati.

Articolo 10 – Durata

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e si estinguono nelle ipotesi di risoluzione e recesso di cui al precedente art. 9 .

Articolo 11 - Legge applicabile e Foro competente

1. Le obbligazioni delle Parti sono regolate dalla presente convenzione. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio al D.P.C.M. n. 11/1999; al D.M. Finanze del 16/03/1999; al D.M. Finanze del 13/09/1999 e al Regolamento Regionale n.13/2012.
2. Il foro competente a conoscere di tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma.

Articolo 12 – Registrazione

1. Le eventuali spese da sostenere per la presente convenzione, composta da n. _____ pagine, tutte sottoscritte tra le parti, marche da bollo e quant'altro necessario alla regolare stipula e registrazione della stessa, sono a carico dell'Istituto di Pagamento.

Articolo 13 - Clausola di Cessione

1. E' fatto divieto di cedere o trasferire a qualunque titolo l'attività di riscossione, disciplinata dalla presente Convenzione.

Per la Regione Lazio

Il Direttore della Direzione
Regionale Programmazione Economica,
Bilancio, Demanio e Patrimonio

Dott.

Per l'Istituto di Pagamento

Dott.

Luogo e data - Roma _____